

3

Il Consiglio concorda sulla necessità dell'acquisto del nuovo archivio preso atto dell'illustrazione del Vice Presidente e del Cons. Corsini, pertanto dopo attente ed approfondite discussioni

con atto deliberativo n. 39 del 2 settembre 2011

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA

L'approvazione della delibera presidenziale n. 8 del 9 agosto 2011

La su estesa deliberazione, posta ai voti per alzata di mano, risulta approvata all'unanimità.

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione.

Si passa alla trattazione del punto n. 13 *"Variazione contratto d'affitto casa del Presidente"*, il punto è illustrato dal Vice Presidente il quale comunica all'assise della necessità di integrare la spesa precedentemente deliberata per l'affitto dell'alloggio del Presidente; riferisce inoltre che probabilmente il contratto potrebbe non essere registrato in Capo all'ENS perché il proprietario dell'appartamento ha optato per la c.d. cedolare secca dunque deve verificarsi la possibilità di registrazione del contratto a nome dell'ENS. Se ciò non fosse possibile e fosse necessario intestare il contratto direttamente al Presidente, è opportuno deliberare il rimborso delle spese d'affitto, inoltre essendo l'appartamento non ammobiliato si ravvisa la necessità del rimborso dell'acquisto dei mobili necessari.


Il CD concorda con quanto esposto dal V.P. Bassani pertanto

con atto deliberativo n. 40 del 2 settembre 2011

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA

1) L'approvazione della variazione della somma destinata all'affitto dell'alloggio del Presidente per la complessiva somma di € 1.350,00 mensili;



A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. The last signature on the right appears to be 'RSC'.

2) Nel caso non fosse possibile l'intestazione del contratto all'ENS, a causa della scelta del proprietario di optare per la cedolare secca, autorizza l'intestazione dell'affitto al Presidente cui saranno mensilmente rimborsate.

3) il pagamento, o in alternativa, il rimborso delle spese di caparra pari ad € 2.700,00 e di provvigione dell'agenzia immobiliare pari ad € 1.350,00 + IVA.

4) il rimborso per l'acquisto dei mobili necessari per l'arredamento della stessa;

5) il rimborso delle spese condominiali.

Le somme graveranno sul capitolo di spesa individuato nella precedente delibera relativa al medesimo argomento, alle quali saranno aggiunte anche le relative spese condominiali.

La su estesa deliberazione, posta ai voti per alzata di mano, risulta approvata all'unanimità.

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione.

OPINION

[Handwritten signatures]



CONTRATTO DI LOCAZIONE

AGENZIA DELLA ENTRATA DIREZIONE PROVINCIALE I DIRCRA Ufficio Territorio di Roma Aure	N. 8570	Serie 3	REGISTRATO CON EURO	IL DIRIGENTE
		26/4/2011		

Il locatore

[Redacted text]

**Concede in locazione
al conduttore**

All'Associazione E.N.S. ONLUS - Ente Nazionale per la Protezione dei Sordi
con sede in Roma, Via Gregorio VII°, n. 120, in persona del legale rappresentante
Signora Collu Ida [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Che accetta l'unità immobiliare sita in Roma, Via [Redacted]
[Redacted] da adibire ad alloggio in Roma per il Presidente Nazionale
composto da: ingresso, salone, due camere, cucina, due bagni e balcone.
L'appartamento è arredato.

1. Il contratto è stipulato per la durata di un anno a cominciare dal 1/5/2011 per finire il 30/4/2012. Tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle due parti, almeno tre mesi prima della scadenza.
2. L'immobile viene concesso ed accettato in locazione con esclusiva destinazione di abitazione temporanea e provvisoria del Presidente Nazionale dell'E.N.S. il quale ha la sua abituale residenza [Redacted].
Da atto il conduttore che la prospettazione da parte sua di esigenze abitative di natura transitoria ha costituito condizione essenziale nella determinazione del locatore alla conclusione del contratto, anche in considerazione della necessità da parte di quest'ultima di disporre alla scadenza pattuita dell'appartamento. E' vietato il cambiamento di destinazione d'uso da considerarsi grave inadempimento contrattuale, nonché la sublocazione anche parziale e la cessione del contratto.

Ida Collu

[Redacted signature]

- 3 Il corrispettivo per la locazione è convenuto in complessive € 16.800 (sedicimilaottocentoeuro) da versarsi in rate mensili di € 1.400 (millequattrocentoeuro) ciascuna. Il canone nella misura suddetta, dovrà essere corrisposto in rate anticipate entro il cinque di ogni mese, nel domicilio del locatore o con le modalità che saranno comunicate per iscritto.
4. Nel canone mensile non sono comprese le spese condominiali ordinarie, le spese di riscaldamento che è centralizzato (i conguagli condominiali e di riscaldamento), l'energia elettrica e il gas tutto a carico del conduttore. Gli oneri per la nettezza urbana vengono divisi al 50% fra il conduttore e il locatore
- 5 Si pattuisce:
 - a) La clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di corrispettivo o delle altre somme dovute, ivi espressamente comprese quelle per oneri accessori di cui all'articolo che precede, entro venti giorni dalla scadenza dei termini stabiliti.
 - b) L'esonero del locatore da ogni responsabilità per vizi della cosa locata, per danni derivati da furti, nonché da infiltrazioni d'acqua ed altri inconvenienti.
 - c) La perdita del deposito cauzionale, a titolo di penale, in caso di ritardo nella riconsegna rispetto alla data di scadenza contrattuale, nonché delle ipotesi di anticipato abbandono della cosa locata, senza preventivo preavviso di almeno tre mesi.
6. Il conduttore dichiara di aver preso accurata, attenta ed effettiva visione dell'immobile e di aver trovato un buono stato di manutenzione ed idoneo all'uso contrattuale, esonerando il locatore da ogni responsabilità al riguardo.
7. E' vietato apportare alla cosa locata migliorie ed addizioni, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Al termine del contratto di locazione il locatore acquisirà, senza essere tenuto a compenso di sorta, tutte le migliorie ed addizioni eventualmente apportate, salvo il diritto in pristino. In nessun caso il valore delle migliorie ed addizioni potrà compensare deterioramenti della cosa locata

1

8. Il conduttore prende atto che l'edificio di cui fa parte la cosa locata, è in regime condominiale e si obbliga a rispettarne le conseguenti limitazioni.
9. Il conduttore versa a titolo di deposito cauzionale, mai imputabile in conto canoni, la somma di EURO 2.800/00 (duemilaottocentoeuro) che verrà restituito dopo il calcolo di tutte le pendenze
10. Il conduttore dovrà consentire l'ispezione della cosa locata da parte del locatore o suoi mandatari.
11. Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi ai rapporti di locazione
12. Qualunque ricevuta, comunicazione o modificazione del contratto dovrà farsi tassativamente per iscritto, esclusa ogni altra forma o mezzo di prova.
13. Il locatore dichiara di aderire al regime della "cedolare secca" e conseguentemente rinuncerà all'aggiornamento della variazione ISTAT



Cal
10/10

Il locatore

Il conduttore

Letto, approvato e sottoscritto espressamente gli articoli:
n. 2 (transitorietà), n. 1 (durata), n. 3 (corrispettivo della locazione), n. 4 (oneri e accessori), n. 9 (deposito cauzionale), n. 12 comunicazioni e modifiche).

Roma, 18.04.2011

Il locatore

Il conduttore